



COMUNE DI VILLIMPENTA
(Provincia di Mantova)

Allegato A

PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

Approvato con delibera G.C. n° 33 dell'11-11-2017



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

INDICE

- Art. 1 – Definizione di cessioni ai fini solidaristici
- Art. 2 – Soggetti
- Art. 3 – Merci oggetto di cessione
- Art. 4 – Individuazione delle aree
- Art. 5 – Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico
- Art. 6 – Caratteristiche delle postazioni su area pubblica
- Art. 7 – Occasionalità delle attività
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 – Vigilanza
- Art. 10 – Entrata in vigore

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale 06/02/2010, n. 6
- Legge Regionale 24/09/2015, n. 24
- Legge Regionale 29/04/2016, n. 10



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

Art. 1

Definizione di cessioni ai fini solidaristici

1. Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'art. 3 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 460/97. Ai sensi del medesimo articolo il comune non può chiedere alcun tributo agli enti non commerciali.
2. Le attività disciplinate dal presente piano, non essendo classificate come "attività commerciali", non sono soggette a SCIA ex articolo 19 della l. 241/90.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente piano le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
 - a) qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione/ente organizzatrice);
 - b) qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Art. 2

Soggetti

Le cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 1 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

Art. 3

Merci oggetto di cessione

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 1 possono riguardare:
 - prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
 - prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore e comunque non superiore a € 25,00.

Art. 4

Individuazione delle aree

Il Comune, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico, così da evitare sia l'eccessiva concentrazione delle attività promozionali in vicinanza dei negozi, sia il confinamento delle attività di cessione in aree eccessivamente marginali in cui la raccolta di fondi risulterebbe troppo esigua, tenuto anche conto dell'opportunità di indirizzare le attività verso aree dove già si riscontrano flussi significativi di pubblico dovuti alla presenza di servizi non commerciali (ospedali, scuole, uffici, alberghi, ecc.), con l'obiettivo di massimizzare il risultato dell'attività di raccolta fondi minimizzando la sottrazione di risorse alle attività commerciali, individua le aree pubbliche da destinarsi all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 in Via Roma all'altezza del civico 18 e Piazzale Campo Fiera (Via Roma).

Art. 5

Domanda e modalità di svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. Gli Enti che intendono svolgere le attività di cui all'art. 1, devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:
 - a) una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui all'art. 2;



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

b) una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.

In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui alla lettera a), gli Enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'Amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. 241/90.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente.
3. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione del suolo pubblico (Allegato 1), reperibile anche sul sito del Comune di Villimpenta www.comune.villimpenta.mn.it;
4. corredata dei seguenti elementi:
 - generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
 - indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima di mt. 100 rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinate all'art. 4 del presente Piano;
 - dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
 - data, orario e finalità dell'iniziativa;
 - tipo di merce offerta in cessione;
 - dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
 - dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.
5. In caso di pluralità di iniziative svolte presso questo Comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Il comune determina in 7, come indicato all'art. 7, comma 2, lettera b), il numero massimo annuale di iniziative sul suo territorio. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui al precedente periodo, le postazioni/date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti, ma sono in ogni caso preferite le domande proposte nell'ambito e sulle stesse aree di eventi aggregativi e culturali (quali la



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

tradizionale Festa del Risotto e/o Fiera di luglio) rispetto a quelle organizzate al di fuori di tali contesti.

6. Il Comune verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dall'art. 2 e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti di cui all'art. 6 nonché la distanza minima dagli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.
7. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta al Comune una comunicazione in carta libera (Allegato 2) con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 3. Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni antecedenti l'iniziativa.
8. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art. 6

Caratteristiche delle postazioni su area pubblica

1. Il Comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:
 - non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
 - non danneggiare la sede stradale;
 - non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
 - non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
 - non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.
2. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui al precedente art. 5, comma 3. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.

3. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.
4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
 - indicazione dell'ente promotore;
 - scopo perseguito con la raccolta fondi;
 - la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
5. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Art. 7

Occasionalità delle attività

1. Le postazioni per lo svolgimento delle attività non possono essere posizionate permanentemente o ripetitivamente sulla stessa area pubblica, salvo che la stessa non costituisca l'unica area individuata nel comune per tali attività, oppure qualora sussistano accordi tra varie organizzazioni e il comune per l'utilizzo a rotazione della stessa postazione, ferma restando la necessità di un'equa distribuzione del numero complessivo delle iniziative tra le aree individuate per tali finalità all'interno del medesimo comune.
2. Il Comune, tenuto conto delle caratteristiche del proprio territorio e delle attività commerciali insediate, individua:
 - a) in 2 il numero massimo di iniziative di cui all'art. 1 che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale;
 - b) in 7 il numero massimo di iniziative annuale, al fine di evitare che l'avvicinarsi di soggetti diversi comporti una presenza costante nello stesso luogo.
3. Il Comune promuove l'avvicendamento, nelle aree individuate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, di diverse tipologie di prodotti. A tal fine, dopo due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

nella stessa area, autorizza la successiva iniziativa solo qualora le merci oggetto della cessione a fini solidaristici appartengano ad una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.

4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 460/1997, la durata massima di ogni singola iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Art. 8 Sanzioni

Le attività di cui all'art. 1, esercitate in violazione delle previsioni del presente piano comunale, comportano, ai sensi dell'art. 7-bis del d.Lgs. n. 267/2000, l'applicazione da parte del comune di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, in base ai criteri di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 9 Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione e da tale data decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

* * *



COMUNE DI VILLIMPENTA
(Provincia di Mantova)

*DOMANDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SU SUOLO PUBBLICO
O SU SUOLO PRIVATO IN DISPONIBILITA' PUBBLICA*

Allegato 1

Da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'iniziativa

**AL COMUNE DI
VILLIMPENTA (MN)
Via Roma, n. 26 - Sportello S.U.A.P.**

__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) _____
Codice fiscale _____
Data di nascita: _____ Cittadinanza _____ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Comune _____ Provincia _____ Stato _____
Residenza: Comune _____ Provincia _____
Indirizzo: _____ n. ____ C.A.P. _____

in qualità di:

Legale Rappresentante Presidente Altro _____

Della Associazione / Ente con Denominazione _____

Sede legale: Comune _____ Provincia _____ c.a.p. _____

Indirizzo via/p.zza _____

Codice Fiscale: _____

Partita I.V.A./Codice Fiscale _____

recapiti per comunicazioni (obbligatorio):

Cellulare. _____

Telefono fisso _____ fax _____

Indirizzo e-mail: _____

Consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21 della legge 241/1990), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

✓ di aver preso visione del vigente Piano comunale delle cessioni ai fini solidaristici;



COMUNE DI VILLIMPENTA

(Provincia di Mantova)

- ✓ di essere in possesso dei requisiti morali e che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione allo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente;
- ✓ l'attività verrà svolta in Piazza / Via _____ ad una distanza minima di mt 100 rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici;
- ✓ lo spazio occupato avrà dimensioni mt. _____ x mt. _____ e sarà della seguente tipologia (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
- ✓ l'iniziativa verrà svolta in data _____ con il seguente orario: _____ e con le finalità _____;
- ✓ sarà offerto in cessione il seguente tipo di merce : _____;
- ✓ che i beni oggetto della cessione sono provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
- ✓ che l'iniziativa è destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca;

e pertanto

CHIEDE

di poter svolgere l'attività di cessione ai fini solidaristici

L'attività si svolgerà a _____

Via o Piazza _____

Si allega:

- copia documento d'identità;
- una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche di cui al paragrafo 3;
- una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità;
- altro _____;

Villimpenta, _____

Firma
